

accorda all'affittante nel
nome, resta, per come s'inten-
de obbligato per solo fatto
dell' accettazione del subaffit-
to ed altro traslazione, a
pagare, salva sempre e per-
ma rimanendo l'obbligazio-
ne solidale dell'affittuario,
il prezzo del subaffitto al lo-
coute nel nome, in conto del
dare degli anzidetti affittuari;
di modo che il gabellato o qual-
siasi altro traslatario degli
affittuari, non potrà in ve-
rùn modo liberarsi dallo art.
1114 del codice civile, né op-
porvi con qualsiasi altro
motivo di sequestri e pignori
ramenti se mai abbisogne-
ranno per il pagamento dello
stanzito, pena la quale con-
dizione non s'intenderà ac-
cordato il consenso o permesso
che per avventura avesse da-
to l'affittante nel nome

69
benché in questo consenso que-
sta condizione non sia ri-
chiesta ed accennata. —
2.° I gabellati gabellati si ob-
bligano sotto pena di nullità
i danni, spese ed interessi an-
verine il gabellante delle in-
frapponimenti o di qualsiasi al-
tra turbativa di possesso ed al-
terazione allo stato attuale
del fondo ai termini dello
articolo 1117 del suddetto co-
dice civile — L'affittante nel
nome si riserva il diritto di be-
neficere le suddette terre af-
fittate, dandone preventivo av-
viso ai fittuari suddetti. —
3.° L'affittante nel nome si
riserva il diritto di beneficiare
le suddette terre affittate dando
il preventivo avviso ai fittua-
ri suddetti. —
4.° Se nel corso della locazione
sindacati facessero dei miglior-
amenti, questi di qualunque

2. di Giovanni